

FOGLIO INFORMATIVO

Finanziamento agrario a breve termine

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 060.060

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede

Soggetto Collocatore	
Nome e Cognome/Ragione Sociale.....	Qualifica.....cod. Fiscale / P. A.....
Indirizzo/Sede.....	Iscrizione Albo.....
Telefono..... Fax.....	Indirizzo mail.....
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo , composto da n.5 pagine, della Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da BNL	
Data	Firma del cliente

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

CHE COSA E' IL FINANZIAMENTO AGRARIO A BREVE TERMINE

Il finanziamento agrario a breve termine è una forma di affidamento che la Banca può concedere in relazione ad operazioni ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche con durate da 1 a 18 mesi destinate a finanziare:

- attività agricole e zootecniche nonché quelle ad esse connesse e collaterali. Sono attività connesse o collaterali: l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR;
- attività di pesca e acquicoltura nonché quelle ad esse connesse e collaterali.

POSSIBILITA' DI FIRMA DA REMOTO

Il cliente può decidere a sua discrezione di sottoscrivere la documentazione prevista per questa tipologia di prodotto in modalità cartacea o da remoto, ovvero senza doversi recare in agenzia.

La modalità di firma da remoto, per la quale non sono previsti oneri o commissioni aggiuntive, necessita della preventiva sottoscrizione del contratto di Internet Banking per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione – "Myhub" (c.d. Portale Myhub, il cui foglio informativo può essere consultato in filiale e sul sito internet <http://www.bnl.it>).

Tale servizio messo a disposizione da BNL consentirà sia di ricevere il certificato di Firma Elettronica Qualificata sia di firmare da remoto la documentazione creditizia che sarà messa a disposizione della clientela all'interno del medesimo portale.

RISCHI DEL FINANZIAMENTO AGRARIO A BREVE TERMINE

Il finanziamento non ha rischi specifici ed i relativi utilizzi, in tutto o in parte producono interessi a carico del cliente calcolati in funzione dell'entità e della durata dell'utilizzo.



Gli interessi possono essere determinati sulla base di un tasso fisso o sulla base di un tasso variabile, quest'ultimo determinato dalla somma algebrica tra lo spread ed uno specifico indice di riferimento indicato in contratto. Pertanto, l'onerosità degli stessi può variare nel tempo.

È inoltre previsto che la banca possa chiedere il rimborso di quanto dovuto dal cliente a fronte del finanziamento concesso, con un preavviso non inferiore a un giorno.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bnl.it nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE LA LINEA DI CREDITO

A SCADENZA

TAEG 10,02%

La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è la seguente:

$$\sum_{k=1}^n C_k (1+X)^{-k} = \sum_{t=1}^n D_t (1+X)^{-t}$$

Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. Nella formula del calcolo del TAEG sopra riportata si ipotizza che: X è il TAEG; l'accordato è pari a 60.000 euro; il credito viene erogato in un'unica soluzione; il credito è fornito per un periodo di un anno; il capitale può essere rimborsato solo per intero ed in un unico versamento entro un anno; gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando all'accordato, il tasso di interesse contrattuale; gli oneri sono inclusi nel TAEG e prevedono tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento.

Resta inteso, che il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.

VOCI DI COSTO

		Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate	Tasso fisso	Tasso variabile	Tasso d'interesse nominale annuo	
FIDI E SCONFINAMENTI	ENTRO I LIMITI DI FIDO	Tasso debitore per utilizzi autorizzati	7,50%	Pari alla somma algebrica tra Spread e indice di riferimento nel limite del Tasso d'interesse nominale annuo	7,50%	
		Commissioni				
		Commissione di Affidamento ¹	0,50% (Trimestrale)			

¹ **Nota Commissione di Affidamento.**

La Commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E' una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un'apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura percentuale dell'accordato e proporzionalmente al periodo di durata del fido. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione prevista per le spese. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: addebito Commissione onnicomprensiva=



		Spese di istruttoria²	euro 0		
	SCONFINAMENTI EXTRA FIDO	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate	Tasso fisso	Tasso variabile	Tasso d'interesse nominale annuo
		Tasso debitore per sconfinamenti dall'importo autorizzato	7,50%	Pari alla somma algebrica tra Spread e indice di riferimento nel limite del Tasso d'interesse nominale annuo	7,50%
		Altre Spese			
		Altre Spese		Non previste	
CONTEGGIO INTERESSI					
Gli interessi vengono conteggiati alla scadenza dell'operazione.					
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Spese di apertura		euro 0,00	
		Spese accessorie forfettarie per la gestione contabile della linea di credito ³		euro 100	
		Numero di operazioni di rientro dalla linea di credito incluse nelle spese accessorie forfettarie		0	
		Spesa accessoria di rientro dalla linea di credito non inclusa nelle spese forfettarie		euro 0,00	
		Spese di liquidazione periodica della linea di credito ⁴		euro 0,00	
		Invio Documenti di Trasparenza		euro 4,00	

² Le spese di istruttoria remunerano la Banca per la valutazione del merito creditizio del Cliente e vengono addebitate indipendentemente dall'esito della valutazione. L'addebito avviene:

1. ogni volta che il Cliente richiede un nuovo affidamento o una revisione dell'importo affidato;

2. comunque ogni anno per le valutazioni necessarie a gestire la posizione di rischio del Cliente.

La determinazione dello scaglione di riferimento rispetto al quale viene calcolata la voce di costo è commisurata, nel caso di cui al punto 1, agli accordati dei soli nuovi affidamenti o di cui il Cliente ha richiesto la revisione, nel caso di cui al punto 2, alla somma totale degli affidamenti del Cliente per i quali le spese di istruttoria sono previste. In questo ultimo caso l'addebito avviene una sola volta per anno anche nel caso il Cliente abbia sottoscritto con la Banca più contratti di fido distinti.

³ In conseguenza della concessione della presente linea di credito, la Banca ha la necessità di attivare una contabilità speciale dove sono registrate tutte le operazioni collegate alla medesima, quali ad esempio le operazioni di rientro dalla linea di credito, l'addebito degli interessi ecc. Per la gestione della predetta contabilità speciale la Banca sostiene dei costi, che sono direttamente connessi alla presente linea di credito; essi sono calcolati forfettariamente nella misura indicata in questa specifica voce di costo

⁴ Corrispondono alle spese di liquidazione periodica della contabilità speciale di cui alla precedente Nota 3

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it).

RECLAMI e RECESSO

RECLAMI

Commissione onnicomprensiva.% trimestrale x importo affidato. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una Commissione onnicomprensiva trimestrale (indicata nella formula come Commissione onnicomprensiva.% trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi annuale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l'intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro Valore massimo trimestrale (Commissione onnicomprensiva% trimestrale fino a 0,5%).



Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

RECESSO

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un giorno; tale facoltà può essere esercitata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità.

Il Cliente ha facoltà di recedere dalla linea di credito di cassa e/o di firma, con effetto di chiusura dell'operazione, mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo della linea di credito di cassa e/o di firma.

Tempo massimo di chiusura del rapporto: 90 giorni

LEGENDA

Commissione di Affidamento	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla linea di credito deliberata in favore del cliente ed alla relativa durata. Il suo ammontare massimo non eccede quanto previsto dall'art. 117-bis comma 1 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni). La commissione è onnicomprensiva per i prodotti di credito disciplinati dall'Art. 117-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei apporti con i clienti. Sono incluse fra le aperture di credito, ai fini dell'applicazione dell'art 117-bis, tutte le operazioni nelle quali la disponibilità sul conto sia concessa a valere su plafond a carattere rotativo (affidamenti di cassa a carattere rotativo). Al di fuori delle forme tecniche indicate dall'Art. 11/- bis del Testo Unico Bancario, la commissione non riveste carattere di onnicomprensività e remunera l'attività istruttoria e di valutazione dell'affidabilità creditizia del cliente
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il Correntista può utilizzare.
Sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità e in eccesso rispetto al fido utilizzabile.
Spese Istruttoria	E' il corrispettivo pagato dal cliente per compensare le risorse impiegate e le spese sostenute dalla Banca per l'analisi del merito creditizio, valutando la capacità del cliente di adempiere agli obblighi assunti nei termini concessi.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se in tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Pegno	Diritto reale di garanzia costituito dal debitore o da un terzo su beni mobili al fine di garantire al creditore il soddisfacimento di un credito con prelazione rispetto ad eventuali altri creditori
Rischio di cambio	Indica il rischio che una variazione del tasso di cambio tra divise comporti maggiori costi per il cliente nel caso in cui la divisa scelta per l'indebitamento si apprezzi rispetto a quella in cui sono denominate le somme destinate al rimborso del finanziamento.
Beneficiario (ovvero "creditore")	È il soggetto al quale la Banca effettua il pagamento. Il Beneficiario può in qualsiasi momento escutere la garanzia richiedendo alla Banca il pagamento dell'importo garantito.
Debitore principale (ovvero "Ordinante" o "Cliente")	È il soggetto al quale la Banca effettua il pagamento. Il Beneficiario può in qualsiasi momento escutere la garanzia richiedendo alla Banca il pagamento dell'importo garantito.
Clientela al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.